

REPUBBLICA ITALIANA

SENT.N.109/2017

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

composta dai magistrati:

dott. Tommaso Miele, presidente,

dott. Federico Pepe, consigliere relatore,

dott. Gerardo de Marco, consigliere,

ha pronunciato

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **19382/R** del registro di segreteria
e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione
giurisdizionale in intestazione nei confronti di:

Giuseppe De Dominicis, nato a Bussi sul Tirino il 18 marzo 1954,
rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo e Stefano Corsi,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabrizio Foglietti in
L'Aquila, piazza S. Giusta, 5;

Ezio Di Marcoberardino, nato a Penne il 2 luglio 1954;

Enrico Di Paolo, nato a Lettomanoppello il 7 maggio 1958;

Antonio Linari, nato a Torre de' Passeri il 29 luglio 1954;

Rocco Petrucci, nato a Penne il 16 agosto 1958;

Marino Roselli, nato a Pescara il 21 aprile 1960,

rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli ed Emilia Pulcini,
elettivamente domiciliati in L'Aquila, via San Basilio, 3, presso lo studio
dell'avv. Tullio Buzzelli;

uditi, alla pubblica udienza in data 28 marzo 2017, il magistrato relatore, dott. Federico Pepe, gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Giulio Cerceo e Stefano Corsi, per i convenuti, ed il pubblico ministero, dott. Massimo Perin; con l'assistenza del segretario, dott. Antonella Lanzi; esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Rilevato in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 12 agosto 2016, il vice procuratore generale presso la Sezione giurisdizionale in intestazione chiamava in giudizio Giuseppe De Dominicis, Ezio Di Marcoberardino, Enrico Di Paolo, Antonio Linari, Rocco Petrucci e Marino Roselli, nelle qualità di seguito descritte, per *ivi sentirsi condannare al pagamento in favore della Provincia di Pescara, della somma di € 1.130.000,00, nella misura di € 230.000 per il Presidente e di € 180.000 per gli altri componenti la Giunta provinciale o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e con le spese del giudizio in favore dello Stato.*

I fatti contestati dal pubblico ministero erano i seguenti: l'*istruttoria svolta dalla scrivente Procura muoveva da una segnalazione riguardante la sentenza definitiva del 17.5.2012 della Corte di Cassazione, n. 7751, Sezione Lavoro, dove la Provincia di Pescara era condannata definitivamente al risarcimento del danno in favore del dott. Eduardo BARUSSO, oltre le spese legali sostenute, perché la Giunta della Provincia aveva nominato la predetta persona Direttore generale, con stipula del*

contratto in data 20 maggio 2000, quando il medesimo incarico era revocato poco dopo, con delibera di Giunta n. 257 del 2000 e decreto presidenziale n. 35 sempre del 2000. La revoca del contratto seguiva a contestazioni di natura politica riguardanti l'entità dei compensi stabiliti in favore del dott. BARUSSO. Le contestazioni riguardavano la circostanza che la predetta persona, quando aveva svolto il medesimo incarico presso la Provincia di Trieste, aveva avuto diverse vicende di gestione contestate con rilievi dei revisori dei conti. La Provincia di Pescara, in esecuzione della sentenza di condanna, con mandato numero 6423 del 3.10.2012, versava al dott. BARUSSO l'importo di € 946.159,04. Sempre l'ente locale, con il mandato di pagamento n. 6422 del 3.10.2012, versava ancora al dott. BARUSSO l'importo di € 500.000,00. Con il mandato di pagamento n. 2565 del 7.5.2014, la Provincia versava ancora l'importo di € 14.153,89, per la liquidazione delle spese legali. Con il mandato n. 2567 del 7.5.2014, la Provincia versava al predetto dirigente la somma di € 5.391,23, ancora per spese legali. Con il mandato n. 5525 del 30.9.2014 era versata la somma di € 5.700,24 sempre per spese legali. Con il mandato n. 2566 del 7.5.2014 al dott. BARUSSO era versata la somma di € 10.000,00, ancora per spese legali. Con il mandato n. 2568 del 7.5.2014 era versata ancora la somma di € 1.598,24, sempre per spese legali. Il totale delle spese sostenute dalla Provincia di Pescara a conclusione del contenzioso con il dott. BARUSSO è stato pari ad € 1.483.002,40. I predetti intimati, nella loro posizione di componenti della Giunta provinciale – con esclusione dell'allora componente Fernando FABBIANI deceduto – potevano essere in relazione con il predetto danno conseguente al risarcimento versato al dott.

BARUSSO, perché prima di assegnare un incarico fiduciario con elevato compenso avrebbero dovuto svolgere le necessarie verifiche per accertare il corretto svolgimento del precedente incarico di Direttore generale presso la Provincia di Trieste. Quest'ultimo incarico presso l'amministrazione intermedia triestina era cessato, perché il dott. BARUSSO era stato oggetto di indagini da parte della Procura contabile e della Procura della Repubblica di Trieste (cfr. parere dello studio legale associato avv. Rossana M. Agnese Rinella del 20 giugno 2000 inviato alla Provincia). La nomina del predetto dirigente con la deliberazione G.P. n. 189 del 27.4.2000 risulta essere stata connotata da una estrema superficialità, adottata in assenza di qualsiasi forma di selezione e, in particolare, di una qualsiasi verifica sulla assenza di elementi inficianti i requisiti di onorabilità richiesti dalla rilevanza e delicatezza dell'incarico, lautamente retribuito (di lire 300 milioni lordi annuali, più indennità). Il clamore dell'avvenuta nomina e delle notizie sul coinvolgimento dell'interessato in indagini penali hanno successivamente indotto i medesimi amministratori a procedere alla revoca dell'incarico mediante l'adozione di altro illegittimo provvedimento (deliberazione G.P. n. 257 del 22.6.2000), ampiamente censurato in sede civile. Tale comportamento, gravemente viziato, ha esposto l'amministrazione provinciale all'azione di danno del dott. BARUSSO. Gli odierni intimati per la loro posizione di componenti della Giunta provinciale possono avere concorso la produzione del predetto pregiudizio finanziario indiretto per la Provincia di Pescara, perché votarono favorevolmente gli illegittimi atti di nomina e di revoca del dott. BARUSSO come Direttore generale della Provincia di Pescara. La Procura regionale, ai fini della

quantificazione definitiva del pregiudizio e alla ripartizione tra gli incolpati, si riservava di tenere conto di quanto eventualmente controdedotto dalle difese. Gli intimati presentavano articolate deduzioni difensive, con l'assistenza dello Studio legale CERCEO di Pescara, mentre l'audizione personale era chiesta dal solo architetto De Dominicis Giuseppe, audizione avvenuta nei locali di questa Procura in data 13 giugno 2016. In sostanza gli intimati ritengono di non avere agito con colpa grave, perché la nomina del dott. Edoardo BARUSSO era legittima e perché si trattava di una persona di incontestabili capacità professionali, inoltre il contratto era simile a quelli sottoscritti da altri enti locali per analoghe vicende. Infatti, anche quando sono apparsi sulla stampa abruzzese i primi articoli sulla vicenda del Direttore generale la Giunta provinciale pescarese difese la propria scelta, soltanto che quando la Giunta ha avuto la contezza che il dott. BARUSSO, in sede di trattative, aveva taciuto alcune circostanze non conosciute, in maniera da far venire meno il rapporto fiduciario, con la conseguenza di addivenire alla revoca della nomina. Il provvedimento di revoca teneva conto del parere reso all'Ufficio legale della Provincia che si era rivolto ad avvocati esterni. La Procura ritiene che le memorie presentate a seguito dell'invito ex art. 5, comma 1, del decreto legge 15/11/1993, n. 453, convertito con modificazioni con la legge 14/1/94, n. 19, non consente di pervenire a un provvedimento di archiviazione dell'odierno pregiudizio indiretto.

Con lo stesso atto, il requirente contabile aggiungeva, per la parte di diritto: *Innanzi tutto, è manifesta sia l'esistenza di un rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata, essendo, all'epoca dei fatti, i*

convenuti amministratori della Provincia di Pescara, sia il nesso di causalità tra la condotta tenuta e l'evento dannoso, consistente nel pregiudizio finanziario conseguente alla spesa di € 1.483.002,40 per il danno indiretto provocato a seguito del risarcimento corrisposto al dott. Edoardo BARUSSO. A giudizio di quest'Ufficio requirente, emerge dalla vicenda in parola un'evidente responsabilità amministrativa degli amministratori dell'ente locale, che non consente l'archiviazione del presente fascicolo.

Altrettanto evidente è l'elemento psicologico sotto il profilo della colpa grave, perché la scelta di una persona per un incarico delicato e importante dell'ente locale doveva essere approfondita e completa, tenuto conto sia della delicatezza dell'incarico, sia del rilevante compenso poi pattuito.

Infatti, nel caso di specie, manca qualsiasi atto istruttorio relativo alla scelta del Direttore generale, come, ad esempio, la valutazione di altri curriculum (per una corretta comparazione tra più candidati). Infatti, nella delibera n. 189 del 27 aprile 2000, non sono presenti i pareri di regolarità tecnica e amministrativa e tutto ciò, a giudizio della Procura, è sintomatico di una carente istruttoria preventiva sulla nomina del dott. Barusso. Inoltre, occorre tenere presente che sugli organi di stampa di Trieste (vedi il Piccolo di Trieste del 19.1.2000 e del 19.4.2000, allegati al fascicolo), erano riportate le notizie riguardanti i fatti contestati al dott. Barusso, questi fatti era, dunque, possibile conoscerli prima della delibera n. 189 del 27 agosto 2000. In particolare, non emerge neppure che l'Amministrazione provinciale abbia richiesto, come previsto per qualsiasi impiego, una dichiarazione sull'assenza di condanne o procedimenti penali in corso, che avrebbe consentito di apprendere quegli elementi di valutazione (riportati

dagli organi di stampa) che hanno poi indotto alla revoca dell'incarico. La valutazione preventiva della persona cui affidare l'incarico doveva essere svolta con prudenza, ragionevolezza e attenzione per gli obblighi contrattuali che sarebbero seguiti dopo la sottoscrizione del contratto medesimo. La Cassazione riteneva che i fatti imputati al dott. BARUSSO erano di lieve entità, non risultavano acclarati e, quindi, non incidevano sull'obbligo di correttezza nelle trattative, ma ciò non esclude che la p.a. dovesse procedere alle necessarie valutazioni preventive. In effetti, la Cassazione – Sezione lavoro – con la sentenza definitiva di condanna dell'Amministrazione provinciale, n. 07751 del 17 maggio 2012, confermava che il dott. BARUSSO non aveva nessun obbligo di comunicare all'amministrazione contraente i fatti (ritenuti lievi e non accertati) che poi hanno dato luogo al provvedimento di revoca. Non era, dunque, ravvisato in capo al predetto Dirigente un comportamento preordinato con malizia o astuzie per realizzare l'inganno paventato dall'Amministrazione provinciale. Ebbene, a tal punto, l'Amministrazione provinciale una volta che aveva condotto le trattative contrattuali in maniera carente, poiché i dubbi sulla persona potevano essere acquisiti indipendentemente dalle dichiarazione presentate dal medesimo Dirigente (sarebbe stato sufficiente assumere informazioni presso la Provincia di Trieste, per avere un quadro completo sul curriculum dell'aspirante Direttore generale), avrebbe dovuto ponderare meglio il rischio del contenzioso innanzi al giudice del lavoro e alle sue possibili conseguenze dannose. Il giudice del lavoro, come noto, non è entrato nel merito della scelta della persona, ma ha esaminato l'adempimento e/o inadempimento

contrattuale tra le parti, con la conseguenza di pervenire alla condanna dell'amministrazione provinciale, perché la revoca era infondata. Nella gestione della fattispecie in parola, cui è seguita la dannosità erariale per una condotta amministrativa censurata definitivamente dal giudice del lavoro, gli amministratori erano stati contestati dall'opposizione consiliare, proprio perché nella scelta della persona cui affidare il delicato compito di Direttore generale della provincia, non avevano tenuto una condotta adeguata a proteggere il bilancio dell'ente pubblico. Le deduzioni difensive presentate e ribadite nel corso dell'audizione personale nulla aggiungono al quadro probatorio, ad oggi acquisito, dal quale si evince che gli incolpati non hanno agito con la necessaria prudenza e ragionevolezza utili per la scelta di un Direttore generale, al quale si andava a corrispondere una elevata retribuzione e per questi motivi la Scrivente Procura ritiene che le condotte amministrative siano caratterizzate da colpa grave. Tutto ciò premesso emerge, allo stato, un oggettivo danno patrimoniale accertato per la Provincia di Pescara per un totale di € 1.483.002,40, trattandosi di una spesa conseguente a una condanna civile, che non porta (e non ha portato) nessuna utilità per la Provincia di Pescara, non avendo il dott. BARUSSO mai prestato attività lavorativa per l'ente locale. Comunque, alla luce dell'andamento del procedimento giudiziario innanzi al giudice del lavoro la Procura ritiene di addebitare ai convenuti una parte del pregiudizio patito dal bilancio pubblico attraverso una valutazione equitativa ripartita nella seguente maniera: € 230.000, per il Presidente Giuseppe DE DOMINICIS ed € 180.000 per ciascuno degli altri componenti la Giunta provinciale, per un importo complessivo di € 1.130.000 trattandosi di

responsabilità collegiale. Il pregiudizio per cui si procede con il presente atto di iniziativa non ha portato alcuna utilità all'amministrazione, perché questa è stata condannata definitivamente al risarcimento del danno in favore del dott. Edoardo BARUSSO, il quale ha conseguito con oneri a carico del bilancio pubblico, un'importante somma senza avere mai svolto un'attività lavorativa per l'ente locale.

In relazione a tali accadimenti, la Procura regionale instaurava il contraddittorio preliminare, ex art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19, invitando gli intimati a depositare le *proprie deduzioni e gli eventuali documenti* (invito a dedurre in data 16 febbraio 2016).

I predetti presentavano deduzioni in data 8 aprile 2016, 21 aprile 2016 e 26 maggio 2016.

Giuseppe De Dominicis, previa richiesta contestualmente formulata, era ascoltato personalmente in data 13 giugno 2016.

Seguiva, come descritto in premessa, l'emissione, in data 12 agosto 2016, dell'atto di citazione in giudizio, ritualmente notificato ai convenuti.

Con atto depositato in data 6 marzo 2017, gli avvocati Giulio Cerceo e Stefano Corsi, per Giuseppe De Dominicis:

ricostruiti i fatti, eccepivano preliminarmente la prescrizione dell'azione di responsabilità;

ritenevano l'atto di citazione in giudizio *completamente destituito di fondamento nel merito*;

chiedevano la reiezione della domanda attrice ed invocavano, in via subordinata, la *riduzione dell'addebito*.

Con memoria depositata in data 6 marzo 2017, gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli ed Emilia Pulcini, per gli altri convenuti:
ritenevano assente il *nesso di causalità* tra la condotta e l'evento dannoso;
escludevano la sussistenza dell'elemento soggettivo (*colpa grave*);
richiamavano la *piena autonomia tra il giudizio civile e quello contabile*;
chiedevano l'assoluzione da ogni addebito e, in *via del tutto gradata e subordinata*, l'esercizio del *potere riduttivo nella misura massima possibile*.

In occasione della pubblica udienza in data 28 marzo 2017:

i difensori non si discostavano, in sostanza, dalle conclusioni *antea rassegnate*;

l'avv. Giulio Cerceo, inoltre, produceva copia della nota n. 96110 in data 27 marzo 2017 della Provincia di Pescara;

il pubblico ministero, infine, individuando il *dies a quo* della prescrizione nella data dell'*effettivo pagamento* delle somme, insisteva per la condanna dei convenuti.

Considerato in

D I R I T T O

L'ordine di esame delle questioni è rimesso al prudente apprezzamento del giudicante (Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 727 del 1991).

In primis, si ritiene di doversi pronunciare sull'eccezione di prescrizione avanzata da Giuseppe De Dominicis.

L'eccezione deve essere disattesa ex art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo modificato dall'art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639.

Invero, il *dies a quo* della prescrizione, per unanime giurisprudenza (Corte

dei conti: Sezione II giurisdizionale centrale, n. 271 del 2015; Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 677 del 2014; Sezione I giurisdizionale centrale, n. 323 del 2013; Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, n. 271 del 2013), deve essere riferito ai momenti in cui avviene l'effettivo pagamento delle somme.

Nel caso di specie, i mandati di pagamento risalgono al periodo 3 ottobre 2012 – 7 maggio 2014.

Rispetto a tali momenti interveniva in tempo utile, quale valido atto d'interruzione della prescrizione, l'invito a dedurre (Corte dei conti: Sezione III giurisdizionale centrale, nn. 348 del 2004 e 374 del 2003; Sezioni riunite, nn. 1/QM del 2004, 6/QM del 2003 e 14/QM del 2000; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 239 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 16 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 962 del 2003) emesso in data 16 febbraio 2016.

Sulla specifica materia si pronunciavano altresì le Sezioni riunite di questa Corte, le quali, dapprima, affermavano (n. 3/QM del 2003) che l'esordio *della prescrizione del diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno va fissato alla data in cui il debito ...è divenuto certo, liquido ed esigibile in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'Amministrazione o della esecutività della transazione.*

Di nuovo investite della questione, le Sezioni riunite (n. 14/QM del 2011) precisavano infine che il *dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato,*

momento in cui la *diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato, nel che consiste l'evento dannoso*, presenta i caratteri della concretezza, attualità ed irreversibilità (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, n. 284 del 2017).

L'*actio* esercitata dalla Procura regionale, di conseguenza, non è tardiva e la prescrizione quinquennale, di conseguenza, non risulta compiuta.

Tanto premesso, si osserva che l'ipotesi di responsabilità in disamina concerne l'addebito ai convenuti del danno finanziario derivante dalle spese sostenute in seguito alla *nomina del predetto dirigente*, alla *scelta di una persona per un incarico delicato e importante* ossia del *Direttore generale*, attività che, secondo il requirente, *risulta essere stata connotata da una estrema superficialità, adottata in assenza di qualsiasi forma di selezione e, in particolare, di una qualsiasi verifica sulla assenza di elementi inficianti i requisiti di onorabilità richiesti dalla rilevanza e delicatezza dell'incarico, lautamente retribuito*.

Nel caso concreto, gli eventi in valutazione consentono di escludere la sussistenza di responsabilità amministrativa in capo ai convenuti.

Al riguardo, appaiono decisivi gli elementi allegati e provati dai difensori, argomenti ampiamente illustrati negli scritti depositati in data 6 marzo 2017, ribaditi in occasione della pubblica udienza e sostenuti dall'esame complessivo, congiunto e coordinato degli atti e dei documenti di causa.

Per tal via, il collegio osserva che il quadro emergente dalla citata disamina esclude una condotta connotata da colpa grave, intesa come *scriftezzza e massima negligenza nello svolgimento delle proprie funzioni*.

Deve essere esclusa la presenza nell'atteggiamento psicologico dei

convenuti di quel grado d'intensità, particolarmente qualificato (colpa grave), individuato dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639 - *La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali* - ed esattamente definito quale atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni, di negligenza massima, di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti, senza il rispetto delle comuni regole di comportamento e senza l'osservanza di un minimo grado di diligenza (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 48 del 2015, 38 del 2009, 184 del 2007 e 708 del 2006; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 71 del 1997).

Nulla di ciò si rinviene nel caso di specie.

Peraltro, in base alla espressa limitazione della responsabilità amministrativa ai casi di dolo o colpa grave ovvero all'abbassamento della soglia d'imputabilità (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, n. 313 del 1997), la giurisprudenza afferma:

è necessario dimostrare l'esistenza della specifica colpa grave di ciascun convenuto attraverso la rigorosa analisi delle singole condotte contestate (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, n. 1352 del 2010);

non ogni comportamento censurabile può integrare gli estremi della colpa grave ma soltanto quello contraddistinto da precisi elementi qualificanti in

tal senso, elementi che vanno accertati caso per caso in relazione alle modalità del fatto ed all'atteggiamento soggettivo dell'autore del danno (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 402 del 2007; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 12 del 2001);

per l'affermazione della responsabilità occorre una consapevolezza ed una partecipazione volitiva od omissiva al fatto produttivo del danno (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, n. 246 del 2000);

l'illecito contabile, come quello civile, è configurato con ricorso ad una clausola generale di responsabilità e, pertanto, la qualificazione della gravità della colpa rinvia ad un giudizio di valore che deve essere compiuto mediante il raffronto tra la condotta esigibile e quella osservata dal soggetto agente (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, n. 805 del 1999);

la limitazione delle responsabilità amministrative alle ipotesi di dolo o colpa grave si fonda sulla considerazione che, essendo molto elevato lo sforzo di diligenza richiesto al pubblico dipendente e note le disfunzioni dell'apparato amministrativo, sono addebitabili solo le mancanze più gravi (Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 66 del 1997).

In merito allo stesso profilo, per di più, recente ed autorevole dottrina asserisce che la *qualificata colpevolezza* nel comportamento amministrativo costituisce limitazione della responsabilità relativamente ad attività sulle quali incidono situazioni di rischio, sovente non percepibili all'atto in cui si assumono le scelte, e che la medesima disposizione tende ad evitare che il timore di commettere errori scoraggi gli amministratori da

un sereno e proficuo svolgimento dei loro complessi compiti, i quali, finalizzati all'interesse pubblico, giustificano la conseguenza di far apparire secondario ed accettabile l'inconveniente di lasciare l'ente danneggiato esposto alla negligenza lieve.

Nella concreta fattispecie, la valutazione del giudice deve essere effettuata esclusivamente *ex ante*, con rigoroso riferimento al tempo in cui i convenuti operavano ed alle connesse, concrete esigenze da perseguire, evitando qualsiasi sindacato *ex post* o *a posteriori* (Corte dei conti, giurisprudenza consolidata sin dalla sentenza n. 904 del 1993 delle Sezioni riunite).

A favore dell'opzione esercitata dall'esecutivo provinciale militano diversi e rilevanti argomenti, tutti precisati negli scritti defensionali e sostenuti da idonea documentazione:

Edoardo Barusso non è un *quisque de populo*, ma vanta un *impressionante curriculum ricco di esperienze professionali, costituite da numerosissime consulenze a diversi enti ... docenze e collaborazioni universitarie, oltre alla ... ricchissima personale bibliografia* (doc. n. 2), già allegato alle deduzioni presentate in data 26 maggio 2016 ed incomprensibilmente sottovalutato, al pari di uguale ed esteso documento aggiornato al mese di gennaio dell'anno 2011;

la scelta del Direttore Generale, sempre a differenza di quanto paventato dalla Procura, è avvenuta previo esame di diversi profili e previa l'effettuazione di colloqui informali anche con altre personalità della ricerca universitaria ed altre figure dirigenziali, compresa, ovviamente, quella del dott. Barusso. Ciò pur senza dar vita ad una vera e propria procedura comparativa, così come del resto pienamente consentito dal vigente

Regolamento degli Uffici e dei Servizi provinciali (doc. n. 31); il Dr. Barusso garantiva qualità amministrativa assoluta, ruolo super partes, conoscenza degli strumenti gestionali innovativi (nuovo CCNL, controlli interni, regolamenti, PEG), capacità di benchmark a livello nazionale (doc. n. 32, dichiarazioni del capo di gabinetto della Provincia di Pescara).

Gli ulteriori argomenti offerti dal convenuto De Dominicis confermano l'impossibilità di individuare - nella primigenia fase, nucleo essenziale e principale delle contestazioni mosse dal requirente contabile – un grado d'intensità particolarmente elevato dell'elemento soggettivo.

Nemmeno nella fase successiva, riguardante sia la revoca del provvedimento di nomina sia il complesso e prolungato contenzioso civile (entrambi investiti solo parzialmente dalle prospettazioni di parte attrice, su altro e descritto profilo incentrato), è dato rinvenire tale necessario e qualificato elemento.

Infatti, come esattamente sottolineato dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli ed Emilia Pulcini, *non era prevedibile l'esito infausto del giudizio giuslavoristico e comunque su di esso si era fatta da parte degli organi competenti adeguata istruttoria*, asserzioni che trovano adeguato sostegno nel fascicolo di causa - con riferimento agli articolati pareri resi in data 20 giugno 2000 dall'avv. Rossana M. Agnese Rinella e in data 22 giugno 2000 dall'avv. Sergio Della Rocca e dal dott. Forestieri Candeloro - e pieno riscontro in condivisibile giurisprudenza (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 546 del 2006, sulla *previa acquisizione di articolato parere legale*).

In fattispecie, in sintesi, non v'è alcunché di irragionevole.

Il comportamento dei convenuti risponde a criteri di sufficiente ponderazione e razionalità, rilevabili dalla comune esperienza amministrativa, ampiamente illustrati sia negli scritti defensionali depositati in data 6 marzo 2017 sia nelle deduzioni presentate in seguito all'emissione dell'invito a dedurre.

Tanto considerando anche la *normale alea* delle azioni giudiziarie (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, n. 177 del 2016; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 45, 32 del 2016 e 546 del 2006; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 101 del 2013; Sezione II giurisdizionale, n. 23 del 1999; Sezione I giurisdizionale, n. 90 del 1972).

Del resto, la decisione di agire o resistere in giudizio può apparire, sempre con la dovuta valutazione *ex ante*, una scelta legittima e giustificata, considerate tutte le problematiche connesse; la scelta medesima presenta un alto grado di discrezionalità ed in quanto tale è insindacabile da parte del giudice contabile, salvo che si dimostri palesemente infondata ed irragionevole (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, n. 859 del 2005, anche in ordine alla temerarietà della resistenza in giudizio, da valutare in relazione al complesso delle pretese in contestazione) ovvero arbitraria ed irrazionale (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, n. 12 del 1997).

Peraltro, la stessa Corte di cassazione, Sezione lavoro, con la richiamata sentenza ed in relazione ai *fatti contestati al dott. Barusso* in Trieste e riportati dalla stampa locale (atto di citazione, pag. 6, in ordine alla *valutazione preventiva della persona cui affidare l'incarico*):

precisa che *non sono chiariti i comportamenti imputati al Barusso, né le circostanze di tempo e luogo in cui avvennero*;

afferma che la *obiettiva modestia dei fatti, unitamente al fatto che essi non risultavano acclarati, non sembra incidere sull'obbligo di correttezza anche nelle trattative per la conclusione dello specifico contratto*;

rileva, sulla base della *disciplina di settore e dei principi generali in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*, l'*assenza di un procedimento ad evidenza pubblica già nella fase di affidamento dell'incarico, di talché resta radicalmente esclusa la configurabilità di poteri amministrativi nella fase di esecuzione del rapporto*;

ribadisce che la Corte territoriale *ha logicamente valutato la modestia dei fatti e soprattutto la circostanza che gli stessi non erano stati neppure accertati*.

In definitiva, esclusa la sussistenza del predetto elemento soggettivo, i convenuti devono essere assolti dalla domanda di parte attrice.

Nella parte dispositiva del presente provvedimento è liquidato l'ammontare degli onorari e diritti spettanti ai difensori in caso di definitivo proscioglimento nel merito ex articoli 3, comma 2 *bis*, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639, e 10 *bis*, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Nec plus ultra.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:

assolve Giuseppe De Dominicis, nato a Bussi sul Tirino il 18 marzo 1954, Ezio Di Marcoberardino, nato a Penne il 2 luglio 1954, Enrico Di Paolo, nato a Lettomanoppello il 7 maggio 1958, Antonio Linari, nato a Torre de' Passeri il 29 luglio 1954, Rocco Petrucci, nato a Penne il 16 agosto 1958, e Marino Roselli, nato a Pescara il 21 aprile 1960, dai contestati addebiti; liquida gli onorari e diritti spettanti ai difensori dei predetti in complessivi ed omnicomprensivi € 6.000,00 (seimila/00); manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio in data 28 marzo 2017.

L'estensore

Il presidente

f.to Federico Pepe

f.to Tommaso Miele

Depositata in segreteria il 28/09/2017

Il direttore della segreteria

f.to dott.ssa Antonella Lanzi